

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
445/2015/R/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI
IN SEGUITO ALLE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA 1648/2014
E DEL CONSIGLIO DI STATO 1532/2015**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica
24 settembre 2015*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) con la deliberazione 9 luglio 2015, 333/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2015), al fine di adottare una nuova disciplina degli sbilanciamenti per il periodo in cui hanno trovato applicazione le disposizioni introdotte d’urgenza in materia dalle deliberazioni 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel, 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel, 285/2013/R/eel (di seguito, rispettivamente: deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013), annullate dal giudice amministrativo per difetto di motivazione sull’urgenza e per difetto di consultazione (cfr. Tar Lombardia, Sez. Terza, sentenza 24 giugno 2014, n. 1648/2014, confermata, in via definitiva, dal Consiglio di Stato, Sez. Sesta, con la sentenza 20 marzo 2015, n. 1532/2015).

L’intervento è diretto, da un lato, a tutelare l’esigenza degli utenti del servizio di dispacciamento che, nel periodo di applicazione della predetta disciplina, hanno confidato senza colpa nell’applicazione di una regolazione degli sbilanciamenti – qual è quella annullata – coerente con le finalità e le funzioni del servizio di dispacciamento; dall’altro lato, a garantire l’applicazione di una regolazione del servizio di dispacciamento coerente con tali finalità e funzioni, che eviti di generare oneri impropri per il sistema. Una tale esigenza, è bene evidenziarlo da subito, trova ulteriore conferma in sopravvenute pronunce con cui il giudice amministrativo, su materie collegate, ha questa volta respinto il ricorso proposto anche dalla medesima società che aveva impugnato le deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013 (cfr. Tar Lombardia, Sez. Seconda, sentenze 16 luglio 2015, n. 1660/2015 e 13 agosto 2015, n. 1895/2015).

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il **25 ottobre 2015**.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità. In alternativa, esse potranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni; fax; posta.

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico

Dipartimento per la Regolazione

Progetto RDE

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

Tel. 06-69791427 fax: 06-69791444

e-mail: regolazione@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Contesto normativo e fattuale

- 1.A. Il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica
- 1.B. Le deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013 e il loro annullamento (Tar Lombardia, sentenza 1648/2014; Consiglio di Stato, sentenza 1532/2015)
- 1.C. Oggetto e finalità del procedimento

2. Possibile valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi alla luce dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013

- 2.A. Evoluzione della disciplina degli sbilanciamenti
- 2.B. Nuova disciplina degli sbilanciamenti per il periodo luglio 2012 – febbraio 2015
- 2.C. Considerazioni in merito alle criticità che caratterizzano la disciplina degli sbilanciamenti in esito all'annullamento delle deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013

1. Contesto normativo e fattuale

1. Il presente documento per la consultazione è strutturato in tre parti. In primo luogo, nel presente capitolo 1 sono esposti sinteticamente il quadro normativo e fattuale in cui si iscrive il procedimento avviato con la deliberazione 333/2015. In particolare, al fine di chiarire bene le esigenze per la cui tutela (sezione 1.C) è stato avviato il procedimento, da un lato, si richiamano i principali elementi, rilevanti in questa sede, del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (regolato dall'Autorità con la deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 – di seguito: deliberazione 111/06; sezione 1.A), dall'altro lato, si ricordano le vicende, anche giudiziali, che hanno portato all'adozione dei provvedimenti annullati (sezione 1.B).
2. In secondo luogo, nel successivo capitolo 2, si espongono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla nuova disciplina degli sbilanciamenti da applicare nel periodo di vigenza delle deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013, poi annullate.
3. Infine, nel capitolo 3, si formulano alcuni orientamenti in merito a ulteriori disposizioni comunque contenute nei predetti provvedimenti, in merito alle quali sono pervenute alcune richieste di chiarimento.

1.A. Il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica

4. Mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica dei contratti di compravendita, di cui questi ultimi sono controparte, in condizioni di sicurezza (art. 3, co. 2, d.lgs. 79/99 – art. 3.1, lett.(d) e art. 4 deliberazione 111/06).
5. Elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è (anche) il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento).
6. La quantità di energia immessa dipende dall'entità della domanda e dell'offerta come risultante dalle contrattazioni che si svolgono nel mercato. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del suo impianto di consumo. Pertanto, è di fatto possibile che la quantità di energia immessa, istante per istante, non coincida perfettamente con quella prelevata, e una buona programmazione, che gli utenti fanno delle proprie immissioni e dei prelievi, tende a quindi a ridurre al minimo gli sbilanciamenti piuttosto che ad annullarli.
7. Con il servizio di dispacciamento, quindi, Terna assicura l'equilibrio dei flussi di energia immessa e prelevata, avviando in tal modo al predetto sbilanciamento e garantendo la sicurezza del sistema. A tal fine, Terna, che – in conseguenza della segregazione delle attività di rete da quelle di produzione e vendita – non dispone

di impianti di produzione per variare in tempo reale il flussi di energia, necessita della cooperazione degli utenti medesimi sotto almeno due profili:

- (a) da un lato, al fine di ridurre quanto possibile le situazioni di sbilanciamento, gli utenti sono tenuti a rispettare programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo (artt. 14.1 e 14.3 deliberazione 111/06) in esito ai mercati dell'energia e dei servizi;
 - (b) dall'altro lato, al fine di porre rimedio in tempo reale al mancato rispetto dei programmi vincolanti degli utenti *sub* (a), Terna (di norma nell'ambito dell'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, MSD – artt. 60-61 deliberazione 111/06) conclude con coloro tra gli utenti che dispongono di particolari unità di produzione o di consumo (c.d. unità abilitate) appositi contratti mediante i quali questi ultimi si impegnano a variare in tempo reale, su ordine di Terna, i flussi di energia immessa/prelevata.
8. Nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso, rispetto al programma vincolante, si considera (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (artt. 14.2 e 14.4 deliberazione 111/06) ed è valorizzata a un prezzo che, da un lato, dovrebbe essere idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema mediante le operazioni *sub* 7, lett. (b), garantendo al contempo un idoneo incentivo per gli utenti a migliorare la propria programmazione *sub* 7, lett. (a).
9. I maggiori oneri sostenuti da Terna in seguito alla regolazione economica del servizio di dispacciamento con i propri utenti (*sub* 8) sono posti a carico del sistema (c.d. *uplift*) e, quindi, della generalità dei clienti finali.

1.B Le deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013 e il loro annullamento (Tar Lombardia, sentenza 1648/2014; Consiglio di Stato, sentenza 1532/2015)

10. Nel 2012 l'Autorità ha rilevato la presenza di alcune anomalie, presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento all'epoca applicato, le quali anomalie consentivano agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una sistematica programmazione dei prelievi delle unità di consumo a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari).
11. In estrema sintesi, è risultato (anche in seguito agli approfondimenti condotti dall'Autorità nell'indagine conclusa con deliberazione 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel) che, nelle modalità di calcolo del prezzo dello sbilanciamento all'epoca vigente, erano incluse anche le quantità e i prezzi afferenti all'utilizzo, da parte di Terna, di risorse per la sicurezza del sistema la cui natura o dimensione risultava indipendente dall'effettivo sbilanciamento del sistema elettrico nella singola macrozona considerata: così avveniva, ad esempio, per la riserva secondaria, oltre che per altre movimentazioni afferenti a potenza dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli di rete, la cui inclusione nel meccanismo di

calcolo era idoneo a determinare (e aveva determinato almeno nella macrozona Sardegna) la formazione di un prezzo che si sarebbe formato a fronte di uno sbilanciamento negativo (maggiori prelievi rispetto alle immissioni), mentre in realtà, l'effettivo sbilanciamento nella medesima macrozona risultava positivo (maggiori immissioni rispetto ai prelievi). In tale contesto, utenti titolari di impianti di consumo hanno potuto attuare una sistematica programmazione volontariamente sbilanciata in eccesso, ossia acquistando nel mercato del giorno prima (MGP) energia elettrica largamente eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il fabbisogno ragionevolmente atteso dei clienti serviti; ciò al fine di "rivendere" a Terna (ex art. 14.2 deliberazione 111/06) l'energia così programmata in eccesso a un prezzo che, in molte ore della giornata, risultava superiore a quello di acquisto su MGP.

12. Con le deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013, pertanto, l'Autorità è intervenuta, in via d'urgenza, a correggere la predetta regolazione, al fine di evitare condotte come quelle sopra descritte, le quali non risultano coerenti con la funzione tipica del servizio di dispacciamento, ossia quella di garantire l'equilibrio continuativo di immissione e prelievi in/dalla rete, mediante interventi di Terna volti a porre rimedio, in tempo reale, agli sbilanciamenti conseguenti al mancato rispetto dei programmi vincolanti degli utenti.
13. Con la sentenza 24 giugno 2014, n. 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014), il Tar Lombardia (Sez. Terza) ha annullato i predetti provvedimenti per difetto di motivazione sull'urgenza e per difetto di consultazione. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato (Sez. Sesta) con la sentenza 20 marzo 2015, n. 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015).
14. Un tale annullamento non ha consumato il potere dell'Autorità di porre rimedio ai difetti della regolazione all'epoca vigente, purché, quindi, un tale intervento sia compiuto nel rispetto delle garanzie partecipative previste, in particolare della consultazione aperta a tutti gli operatori interessati. In tale prospettiva, anzi, sotto il profilo sostanziale, l'intervento adottato con i provvedimenti annullati è stato ritenuto ragionevole dalla sentenza 1532/2015, nell'ambito della quale il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto all'Autorità la possibilità "*di adottare un atto generale di regolazione della materia degli sbilanciamenti, così come degli oneri di dispacciamento (in specie laddove – come nel caso in esame – sussistano indizi i quali inducono a ritenere che la regolazione attuale consenta l'adozione di condotte opportunistiche da parte degli utenti del dispacciamento in prelievo in sede di rivendita dell'eccedenza energetica a sbilanciamento)*".

1.C. Oggetto e finalità del procedimento

15. In seguito all'annullamento delle deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013, con il documento per la consultazione 9 aprile 2015, 163/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato una specifica consultazione su possibili misure volte a correggere, per il futuro, le distorsioni che caratterizzano il previgente meccanismo per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento (in tale procedimento l'Autorità dovrà tenere conto anche

delle modifiche legislative sopravvenute con il d.l. 91/14 che ha prescritto la rimozione delle macrozone Sardegna e Sicilia).

16. Per quanto riguarda, invece, i periodi in cui hanno trovato applicazione le deliberazioni annullate dal giudice amministrativo (relativi agli anni 2012, 2013 e 2014), con la deliberazione n. 333/2015, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di una nuova regolazione – adottata questa volta nel pieno rispetto delle garanzie procedurali e partecipative – che fosse coerente con le finalità tipiche del servizio di dispacciamento come sopra chiarite.
17. La correttezza di un tale modo di procedere trova ulteriore conferma in recentissime pronunce (intervenute dopo l’adozione della deliberazione 333/2015) rese dal Tar Lombardia, anche nei confronti della società che aveva impugnato i richiamati provvedimenti poi annullati dal medesimo giudice.
18. In particolare, con le sentenze 16 luglio 2015, n. 1660/2015 e 13 agosto 2015, n. 1895/2015 (di seguito: 1895/2015), il Tar Lombardia (Sez. Seconda) ha respinto i ricorsi avverso la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014), con cui l’Autorità ha esplicitato, con riferimento a tutte le unità di produzione e di consumo, il principio generale che impone agli utenti di programmare con diligenza, perizia e previdenza (principio presente nel settore del gas naturale – cfr. art. 16.1 deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02; mentre, nel settore elettrico, originariamente era espresso solo con riferimento alle unità di produzione da fonte rinnovabile non programmabile – artt. 14.6 e 14.7 deliberazione 111/06).
19. A tal fine, il Tar Lombardia ha chiarito che un tale principio fosse già implicitamente operante nel sistema, anche in assenza dell’esplicitazione attuata con la citata deliberazione 525/2014. In dettaglio, la sentenza 1895/2015 ha statuito che sono già le previsioni di cui agli artt. 14.1 e 14.3 deliberazione 111/06 (richiamate *sub* 7, lett.a) che rendono vincolante il programma, *“e non il novellato art. 14.6 a impedire agli operatori di discostarsi dai programmi di immissione/prelievo”*. E una tale interpretazione, secondo il giudice, *“è da ritenere rispondente al fondamentale canone di buona fede in senso oggettivo, cui deve conformarsi tanto l’interpretazione degli obblighi contrattualmente assunti, quanto l’individuazione del comportamento idoneo a darvi attuazione (articoli 1366 e 1375 c.c.)”*.
20. Pertanto, la circostanza che la deliberazione 111/06 prevedeva quale sola conseguenza espressa per il mancato rispetto dei programmi l’applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento *“non confligge con l’affermazione che il divieto di sbilanciamento volontario fosse già operante. Al contrario, la previsione di un meccanismo volto a disincentivare dal punto di vista economico gli sbilanciamenti causati dagli operatori (meccanismo [...] rivelatosi poi in parte inadeguato allo scopo) si giustifica proprio in ragione dell’esistenza di un sottostante generale divieto di sbilanciamento volontario”*.

21. Infine, la citata sentenza 1895/2015 ritorna anche sulla portata dell'annullamento delle deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013, operato con la sentenza 1648/2014 confermata dal Consiglio di Stato. In particolare, il Tar Lombardia ritiene che le predette considerazioni (*sub* 19 e 20) “*siano ulteriormente suffragate da quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015*”, confermando, in sostanza, i presupposti del procedimento avviato con la deliberazione n.333/2015.
- 2. Possibile valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi alla luce dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013**
22. Nel presente capitolo si ripercorre brevemente l'evoluzione della disciplina degli sbilanciamenti dal 2012 ad oggi in modo da fornire il riepilogo puntuale delle regole utilizzate da Terna per la valorizzazione degli sbilanciamenti in esito agli interventi dell'Autorità e ai pronunciamenti della giustizia amministrativa. Si illustrano inoltre le due soluzioni alternative individuate dall'Autorità per la valorizzazione degli sbilanciamenti nel periodo di vigenza delle deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013 al fine di garantire le finalità precedentemente discusse, si sviluppano infine alcune considerazioni in merito al comportamento degli operatori nel periodo successivo all'annullamento delle suddette deliberazioni e all'eventuale necessità di intervento da parte dell'Autorità anche alla luce della sopra richiamata sentenza del TAR n. 1895/2015.

2.A Evoluzione della disciplina degli sbilanciamenti

23. Avendo acclarato l'esistenza delle condotte incoerenti con la funzione del servizio di dispacciamento, come sopra descritte, l'Autorità, a partire dal mese di luglio 2012, è intervenuta ripetutamente per correggere la disciplina degli sbilanciamenti effettivi; l'attuazione delle modifiche regolatorie introdotte dall'Autorità nel periodo in esame ha determinato le modalità di svolgimento da parte di Terna della regolazione economica degli sbilanciamenti. Tale attività è risultata, peraltro, influenzata dal processo di contenzioso avviato da alcuni operatori avverso le deliberazioni dell'Autorità e dai relativi pronunciamenti della giustizia amministrativa.
24. La tabella seguente riassume l'evoluzione del meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento utilizzato da Terna a partire dal mese di luglio 2012 fino ad oggi.

Periodo	Regolazione applicata da Terna	
fino a giugno 2012	Regolazione base : artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06	<i>Dual Price</i> per le unità abilitate <i>Single Price</i> per le unità non abilitate Macrozone di sbilanciamento: Nord, Sud, Sicilia e Sardegna
da luglio 2012 a maggio 2013	Regolazione modificata 1: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 342/2012	Con la deliberazione 342/2012 si escludono dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria
giugno 2013	Regolazione modificata 2: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 342/2012 art. 2 della deliberazione 239/2013	Con la deliberazione 239/2013 si escludono dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali
da luglio 2013 a maggio 2014	Regolazione modificata 3: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 342/2012 art. 1 della deliberazione 285/2013	Con la deliberazione 285/2013, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna, si escludono dal calcolo del segno dello sbilanciamento macrozonale le movimentazioni effettuate nella fase di programmazione del MSD (di seguito: MSD ex-ante)
giugno 2014	Regolazione base: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06	Nel mese di giugno 2014 Terna ha dato attuazione alla sentenza del TAR Lombardia n. 1648/2014 ripristinando la regolazione previgente al mese di giugno 2012
da luglio 2014 ad agosto 2014	Regolazione modificata 3: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 342/2012 art. 1 della deliberazione 285/2013	Nel mese di luglio e agosto 2014 Terna ha ripristinato la regolazione vigente fino al mese di maggio 2014 in esito all'accoglimento da parte del Consiglio di Stato dell'istanza di sospensione cautelare avverso la sentenza del TAR proposta dall'Autorità
da settembre 2014 a ottobre 2014	Regolazione base: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06	Nel mese di settembre 2014 Terna ha ripristinato la disciplina vigente fino al mese di giugno 2012 in quanto il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza del TAR impugnata dall'Autorità
da novembre 2014 a febbraio 2015	Regolazione modificata 4: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 525/2014	Con la deliberazione 525/2014 l'Autorità ha dato attuazione alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 91/14 accorpando le macrozone Sicilia e Sardegna alla macrozona Sud
da marzo 2015 a oggi	Regolazione modificata 4: artt. 39 e 40 della deliberazione n. 111/06 art. 1 della deliberazione 525/2014	Il Consiglio di Stato ha annullato le deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013 nel mese di marzo 2015

2.B Nuova disciplina degli sbilanciamenti per il periodo luglio 2012 – febbraio 2015

25. Il procedimento avviato con la deliberazione 333/2015 è finalizzato all'adozione di una disciplina degli sbilanciamenti da applicarsi nei mesi in cui sono rimaste in vigore le deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013, ovvero dal mese di luglio 2012 al mese di febbraio 2015.
26. Nel formulare i propri orientamenti a riguardo, l'approccio seguito dall'Autorità è incentrato sull'esigenza di correggere le evidenti distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento nelle more della sua riforma organica avviata con il documento per la consultazione 368/2013/R/eel. Tali distorsioni sono, tra le altre cose, riconducibili all'inclusione nel calcolo dei prezzi di sbilanciamento di offerte accettate nel Mercato per il servizio del dispacciamento (MSD) che non sono direttamente riconducibili alla correzione dello sbilanciamento della macrozona.¹ In particolare:
- a) l'energia acquistata e venduta dagli operatori a sbilanciamento non è assimilabile, né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista economico, ad attivazioni di Riserva Secondaria in tempo reale e non dovrebbe essere valorizzata allo stesso prezzo;
 - b) in presenza di macrozone statiche di sbilanciamento che non sempre rappresentano correttamente l'area geografica entro cui Terna svolge l'attività di bilanciamento, l'inclusione nel segno dello sbilanciamento aggregato zonale di movimentazioni effettuate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato orario nella macrozona (e.g. attivazioni per vincoli di rete locali) hanno l'effetto di distorcere sistematicamente il segno e quindi il prezzo di sbilanciamento e andrebbero, pertanto, escluse.
27. Le due opzioni alternative, individuate dall'Autorità e di seguito illustrate nel dettaglio, si basano su correttivi del meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento del tutto analoghi. In particolare si intende:
- a) escludere la Riserva Secondaria dal calcolo dei prezzi di sbilanciamento per le ragioni *sub* 26 lettera a); e
 - b) escludere dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna per le ragioni *sub* 26 lettera b). Questa misura rappresenta una *proxy* accettabile degli esiti che si determinerebbero escludendo tutte le movimentazioni attivate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato

¹ Per una rassegna delle criticità relative alla disciplina degli sbilanciamenti in vigore si rimanda al documento per la consultazione 368/2013/R/eel

macrozonale, in quanto, dalle analisi condotte da Terna e trasmesse all'Autorità si evince come nelle due isole maggiori:

- le movimentazioni effettuate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona sono in larga misura attivate nel MSD ex-ante;
- la quasi totalità delle movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante non dipendono dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona.

28. Ciò che differenzia le due opzioni alternative individuate dall'Autorità è la cadenza temporale con la quale i diversi correttivi sarebbero introdotti.

Soluzione 1

29. La Soluzione 1 prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando misure analoghe a quelle contenute nelle deliberazioni vigenti nel momento in cui gli operatori hanno programmato le proprie immissioni e i propri prelievi.

30. Una tale soluzione, coerente con le finalità dell'intervento, ha il duplice pregio di: (i) non comportare alcuna penalizzazione (irragionevole) per gli operatori che, nel compiere la loro programmazione nel periodo di interesse hanno confidando nella coerenza della regolazione dell'Autorità vigente, in quel momento, con le funzioni della disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento; (ii) essere di agevole implementazione anche da parte di Terna nell'attività di rideterminazione e conguaglio delle partite economiche in dare e avere.

31. Terna sarebbe, pertanto, tenuta a gestire le attività di conguaglio nei termini di seguito indicati:

- a) da luglio 2012 a maggio 2013 si escludono dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria;
- b) nel mese di giugno 2013 si escludono:
 - dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e
 - dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo previsto dalla disciplina degli impianti essenziali;
- c) da luglio 2013 a ottobre 2014, a partire dalle quattro macrozone di bilanciamento, vigenti si escludono:
 - dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e

- dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
- d) da novembre 2014 a febbraio 2015 si applicano le stesse regole di cui alla lettera c) a partire dalle nuove macrozone di bilanciamento introdotte con la deliberazione 525/2014. Pertanto, per il calcolo del segno di sbilanciamento della nuova macrozona Sud sarebbero escluse le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante in Sicilia e Sardegna.

Soluzione 2

32. La Soluzione 2 prevede che la valorizzazione degli sbilanciamenti sia effettuata da Terna applicando, per tutto il periodo, la combinazione di correttivi che l’Autorità ha ritenuto più idonei a ridurre le distorsioni presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento.
33. Questa soluzione, sebbene, rispetto alla Soluzione 1, comporti un maggior onere amministrativo per Terna (in termini di rideterminazione e conguaglio delle partite economiche) ed esponga gli operatori a un’alea nei risultati attesi (sebbene si tratti di un’alea intrinseca al procedimento in esame e quindi proporzionata e ragionevolmente accettabile), ha certamente il pregio di prevedere l’applicazione della regolazione che, tra quelle adottate nel periodo di riferimento, è la più adeguata ed efficiente rispetto alla funzione della disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento.
34. Terna sarebbe, pertanto, tenuta a gestire le attività di conguaglio nei termini di seguito indicati:
- a) da luglio 2012 a ottobre 2014 a partire dalle quattro macrozone di bilanciamento vigenti si escludono:
 - dal calcolo del prezzo di sbilanciamento le movimentazioni per Riserva Secondaria e
 - dal calcolo del segno dello sbilanciamento le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante, limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna;
 - b) da novembre 2014 a marzo 2015 si applicano le stesse regole di cui alla lettera a) a partire dalle nuove macrozone di bilanciamento introdotte con la deliberazione 525/2014. Pertanto, per il calcolo del segno di sbilanciamento della nuova macrozona Sud sarebbero escluse le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante in Sicilia e Sardegna.

Q1 Quale tra le due opzioni è ritenuta preferibile? Per quale ragione?

2.C Considerazioni in merito alle criticità che caratterizzano la disciplina degli sbilanciamenti in esito all'annullamento delle deliberazioni 342/2012, 239/2013 e 285/2013

35. In seguito all'annullamento delle deliberazioni 342/2012, 239/2013, 285/2013, con il documento per la consultazione 163/2015, l'Autorità ha avviato una specifica consultazione su possibili misure volte a correggere, per il futuro e in attesa della riforma organica della disciplina degli sbilanciamenti delineata nel documento per la consultazione 368/2013, le distorsioni che caratterizzano meccanismo per il calcolo dei prezzi di sbilanciamento attualmente in vigore.
36. Per le ragioni sub 26, fino all'adozione della nuova regolazione da parte dell'Autorità, il meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento applicato alle unità non abilitate non risulta quindi pienamente coerente con l'esigenza di prevenire condotte degli operatori incoerenti con la funzione del servizio di dispacciamento, per il solo tramite dei segnali di prezzo utilizzati per la valorizzazione degli sbilanciamenti.
37. Nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con il documento per la consultazione 163/2015 è emersa l'esigenza di valutare i possibili effetti legati alla rimozione delle macrozone Sardegna e Sicilia sulla condotta delle unità non abilitate. Dalle analisi preliminari condotte dall'Autorità è emerso, tra l'altro, un sistematico sbilanciamento negativo delle unità di consumo localizzate in Sicilia, la cui entità sembra difficilmente ascrivibile a inevitabili errori di programmazione.
38. Nelle more della conclusione del sopracitato procedimento (attesa entro la fine del 2015) volto a rendere più robusta la disciplina degli sbilanciamenti, si ritiene comunque possibile tutelare il sistema elettrico rispetto a eventuali condotte strumentali degli operatori mediante la stretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14.6 e 14.7 della deliberazione 111/06 che, come confermato dalla sentenza del Tar Lombardia 1895/2015, prevedono la possibilità di adottare provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori nei confronti degli operatori che non definiscono i propri programmi di immissione e prelievo *“in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*.

Q2 Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto al temporaneo mantenimento della disciplina vigente fino all'introduzione della regolazione di regime, a fronte di possibili interventi sanzionatori nei confronti degli operatori che mancassero di conformare la propria programmazione a principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza?